

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2013, proposto da:

Comune di Roncade, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Barbisan, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 proc. amm.;

contro

Ministero dell'Economia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

- dell'atto del 15 ottobre 2012 pubblicato sul portale del federalismo fiscale da parte del Ministero dell'Economia, contenente la nota metodologica con la quale vengono indicati metodi induttivi in base ai quali è stato rideterminato il gettito ICI di riferimento per alcuni Comuni;
- dell'atto del Ministero dell'Interno pubblicato sul sito istituzionale il 31 ottobre 2012, a mezzo del quale sono state rideterminate le spettanze del Fondo Sperimentale di Riequilibrio assegnato a al Comune di Roncade.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato è fondata;

- che infatti sono impugnati atti di un'Amministrazione statale i cui effetti diretti non sono limitati al territorio regionale e sono oggetto di contestazione i criteri generali di determinazione dei fondi da ripartire tra i Comuni e un'eventuale variazione conseguente al ricorso giurisdizionale riverbererebbe i propri effetti diretti in ambito nazionale (cfr. Tar Puglia, Lecce, ord. 13 dicembre 2012, n. 2011; Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 gennaio 2013, n. 65; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 31 gennaio 2013, n. 278; ;

- che pertanto ai sensi dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm. questo Tar si dichiara territorialmente incompetente a conoscere della controversia, indicando nel Tar Lazio, Roma, il giudice competente;

- che le spese della presente fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione dichiara la propria incompetenza territoriale, dovendosi ritenere competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013.